Numero registro generale 15773/2024
Numero sezionale 680/2026
Numero di raccolta generale 8467/2026
Data pubblicazione 04/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto: Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo - Art. 36 comma 4*ter* d.l. 248/2007 - Indicazione - Necessità - *Principio di diritto.

Paolo Di Marzio	· Presidente -	
Federico Lume	· Consigliere -	
Sabrina Serrelli	· Consigliere -	R.G.N. 15773/2024
Angelo Napolitano	· Consigliere -	AC – 23/01/2026
Giuliano Tartaglione	· Consigliere Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15773/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall'Avv. [redacted]

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*;

– *intimata* –

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 80/19/2024, depositata in data 5 gennaio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la cartella di pagamento n. [redacted], riguardante l'IRPEF ed l'ICI per gli anni 2009 e 2012, deducendone la nullità per plurime ragioni: inesistenza della

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

notifica, omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, mancata indicazione del responsabile del procedimento, decadenza dal diritto di riscossione.

La CTP accoglieva il ricorso limitatamente al ruolo inerente l'ICI 2009, in quanto il prodromico avviso di accertamento non era stato notificato.

2. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia confermava la decisione di prime cure, respingendo tutte le censure mosse dal ricorrente, raggruppate in 4 paragrafi: notifica della cartella impugnata, valore probatorio della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, obbligo di comunicazione preventiva, decadenza dalla potestà di agire per la riscossione delle pretese.

3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso il contribuente, affidandosi ad un unico motivo.

L'ADER, pur avendo ricevuto rituale notificazione del ricorso (a mezzo pec in data 2.7.2024), è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 23 gennaio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la «violazione art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per omessa pronuncia – (in riferimento all'art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c.)» per avere i giudici di secondo grado omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello teso a contestare la statuizione della CTP che non aveva ritenuto nulla la cartella impugnata per la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo della pretesa erariale.

Premette che nella cartella di pagamento (integralmente riprodotta nel ricorso per cassazione) era indicato solo il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella e che aveva proposto come motivo di impugnazione (anch'esso riprodotto nel ricorso) la nullità dell'atto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (indicazione

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

prevista a pena di nullità dall'art. 36 comma 4ter d.l. 248/2007); la CTP aveva respinto il motivo di ricorso, rilevando come nella cartella fosse indicato il nominativo del responsabile del procedimento; il ricorrente aveva, quindi, proposto uno specifico motivo di appello chiedendo la riforma della sentenza della CTP *in parte qua*; sul punto la CGT-2 ha omesso qualsiasi pronuncia.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072).

Nella specie il ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso la cartella di pagamento e le parti degli atti (impugnazione originaria ed atto di appello) in cui aveva proposto il motivo relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La CGT-2 non ha dato atto, nella motivazione, della proposizione del motivo *de quo* e ha omesso qualsiasi decisione sullo stesso.

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

L'omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore della decisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicito rigetto della doglianza.

2. Trattandosi di una questione di diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (da ultimo, Cass. 16/06/2023, n. 17416).

La doglianza del contribuente coglie nel segno.

3. L'art. 36, comma 4*ter*, d.l. 248/2007 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie poiché la cartella impugnata è stata emessa successivamente al 1° giugno 2008, riferendosi ad imposte degli anni 2009 e 2012) prevede che nella cartella siano indicati il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ed il responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto. L'uso della congiunzione 'e' copulativa, da parte del legislatore, non lascia spazio a dubbi circa la necessità della necessità della indicazione di ambedue i responsabili dei procedimenti.

Precisamente, la citata norma (successivamente abrogata dal d.lgs. 219/2023, ma applicabile, come detto, *ratione temporis* nella fattispecie) prevede(va) che 'La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse'.

3.1. Questa Corte (Cass. 28/12/2018, n. 33565) ha già avuto modo di affermare che la formulazione dell'art. 36 comma 4*ter* del D.L. n. 248/07, in attuazione di quanto più in generale già disposto dall'art. 8, comma 2 lett c., l. n. 241/1990, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere "personalizzato" il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell'Ufficio preposto all'iscrizione a ruolo). È più che evidente che l'indicazione dell'Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perché rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere "personale" il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La "personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento. Ma è proprio ciò che si è inteso ottenere con le norme richiamate.

Si è, poi, richiamato quanto sul punto deciso dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 377/2007: "... l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

(si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa")".

Ma altresì occorre aver presente che, ai sensi dell'art. 7 I. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), viene prescritto che gli atti della P.A. debbono indicare:

"a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili".

Come risulta da tali prescrizioni, l'indicazione è riferita non solo all'Ufficio ma anche al responsabile del procedimento. In sostanza, specie a seguito della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), è ormai certo che tra la pubblica amministrazione e il cittadino viene già ad instaurarsi un rapporto personalizzato fonte di obblighi e diritti, la cui violazione genera pretese a favore del cittadino e ciò a prescindere dall'emissione dell'atto amministrativo. Responsabilità da rapporto e non solo in base all'atto emesso.

3.2. Si è, quindi, ritenuto che è sufficiente, al fine di non incorrere nella nullità prevista dalla norma, l'indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa (Cass. n. 14/11/2019, n. 29652).

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

3.3. Si è, infine, precisato che ai detti fini non può ritenersi sufficiente che sia indicata solo la persona del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, dacché detto procedimento è ben diverso e distinto da quello avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo. Detto procedimento riguarda infatti la fase di mero adempimento degli obblighi relativi alla stampa e alla notifica della cartella e sulla base dei dati indicati nel ruolo dell'ente creditore. Si tratta di procedimento ben diverso da quello di iscrizione a ruolo, ben definito nelle sue sequenze dalla legge (Cass. n. 33565/2018 cit.; conf. Cass. 25/03/2021, n. 8413).

3.4. Nella specie, l'atto impugnato è una cartella ex art. 36*bis* d.P.R. n. 602/1973, in cui viene indicato in Ermanno Sorce il responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto impoesattivo; difetta, invece, l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, pur essendo specificato che i ruoli sono stati formati ed emessi da soggetti diversi.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 25/03/2021 cit.), l'indicazione del responsabile degli adempimenti di stampa e di notifica della cartella è inidonea a sopperire alla omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, stante la ontologica diversità tra i due procedimenti.

4. La rilevanza della questione giuridica affrontata, oggetto di pronunce non massimate, rende opportuna l'enunciazione del seguente principio di diritto: «in tema di invalidità della cartella di pagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento notificata in data successiva al 1° giugno 2008 deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 *ter*, del d.l. 248/2007, nella versione applicabile *ratione temporis*, l'indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo».

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1

5. Il ricorso va, in definitiva, accolto, la sentenza gravata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l'originario ricorso del contribuente, con annullamento della cartella impugnata, attesa la nullità della stessa per la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ex art. 36, comma 4*ter*, d.l. 248/2007.

6. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di distinzione tra i responsabili dei due procedimenti, consolidatasi dopo l'introduzione del primo grado di lite.

Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente ed annulla la cartella impugnata.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l'ADER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.

Il Presidente

Paolo Di Marzio

Firmato Da: PAOLO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50a0106b4cc668e1